



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1457

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Elezioni provinciali - Criteri per l'assegnazione agli elettori residenti all'estero dei sussidi ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14.

Il giorno **18 Agosto 2023** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14, recante “*Disposizioni organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia*”;
- visto, in particolare, l’articolo 2, commi 1 e 2, della medesima legge provinciale n. 14 del 2002, il quale dispone testualmente quanto segue: “*1. Ai cittadini residenti all'estero per motivi di lavoro, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della provincia di Trento, i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione delle elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, sono concessi i sussidi previsti dall'articolo 76 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 (Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale), e dal relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 13 aprile 1988, n. 8/L. In alternativa l'elettore interessato, purché residente in località distanti almeno cinquecento chilometri da Trento, può chiedere alla Provincia il sussidio per l'utilizzo dell'aereo nella misura e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.*
2. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le altre disposizioni dell'articolo 76 della legge regionale n. 7 del 1983, intendendosi sostituiti gli organi regionali con i corrispondenti organi provinciali.”;
- considerato che l’articolo 76, comma 1, della legge regionale n. 7 del 1983, quantificando in lire i relativi importi, prevede che “*ai cittadini residenti all'estero per motivi di lavoro, iscritti nelle liste elettorali dei comuni del Trentino - Alto Adige, i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione dell'elezione del Consiglio regionale*”, sia concesso un sussidio a titolo assistenziale pari a:
 - a) lire 150.000 se provenienti da: Austria (limitatamente a Tirol e Vorarlberg), Liechtenstein, Svizzera (oggi Euro 77,46);
 - b) lire 200.000 se provenienti da: Austria (escluso Tirol e Vorarlberg), Germania (limitatamente a Baviera e Baden-Württemberg) (oggi Euro 103,29);
 - c) lire 300.000 se provenienti da altri Paesi dell'area europea compresa la Germania (escluso Baviera e Baden-Württemberg) ad eccezione di Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia (oggi Euro 154,93);
 - d) lire 400.000 se provenienti da: Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia (oggi Euro 206,58);
 - e) 50 per cento delle spese di viaggio in nave, treno ed aereo agli elettori provenienti da Paesi extraeuropei;
- atteso che, ai sensi del medesimo articolo 2 della legge provinciale n. 14 del 2002, con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti misura e criteri per l’erogazione del sussidio per l’utilizzo dell’aereo da parte di elettori residenti in località distanti almeno 500 chilometri da Trento, da chiedersi in alternativa ai sussidi stabiliti del sopraccitato articolo 76;

- vista la precedente deliberazione n. 709 di data 27 aprile 2018, con la quale erano stati adottati i criteri per l'assegnazione dei sussidi agli elettori residenti all'estero rientrati per esercitare il diritto di voto nelle elezioni provinciali 2018 e considerato che con tale atto erano stati rivisti i criteri adottati nelle precedenti elezioni provinciali 2013 con l'obiettivo di contemperare il diritto al sussidio con un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
- considerato, in particolare, che in occasione delle elezioni provinciali 2018 si erano stabiliti criteri e modalità per la concessione dei rimborsi destinati ad elettori provenienti da paesi extraeuropei, nonché ad elettori residenti in paesi europei in località distanti almeno cinquecento chilometri da Trento che avessero optato in favore del sussidio per l'utilizzo dell'aereo, prevedendo che il costo del biglietto di viaggio dovesse riferirsi alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo e prevedendo, altresì, che la classe del biglietto rimborsabile fosse adeguatamente documentata dall'elettore; ciò, anche al fine di armonizzare, in assenza di specifica disciplina legislativa provinciale, i criteri di cui trattasi con i principi e criteri desumibili dalla normativa nazionale (art. 22 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, contenente il regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero");
- considerata l'opportunità di confermare per future tornate elettorali, in presenza di analoga esigenza di contenimento della spesa, i criteri adottati in occasione delle elezioni provinciali 2018 con la precisazione che, in presenza di molteplici livelli di servizio per i viaggi a bordo di treni veloci e aerei, l'elettore dovrà comunque documentare la fruizione di un viaggio in classe economica per il trasporto aereo e in seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo, o comunque in classe economica, potendo, il competente ufficio comunale, esigere il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva attestante l'utilizzo della classe economica nel caso in cui tale circostanza non emergesse con sufficiente chiarezza dalla documentazione di viaggio esibita dall'elettore;
- considerata, quindi, la necessità di approvare i "criteri e modalità per la determinazione e la concessione dei sussidi agli elettori residenti all'estero rientrati per votare alle elezioni provinciali", nel testo coordinato qui allegato quale parte integrante;
- considerato che in occasione delle precedenti elezioni provinciali 2018 era stato impegnato, per gli elettori residenti all'estero, l'importo di euro 85.635,19 per il rimborso dei sussidi agli elettori rimpatriati per l'esercizio del diritto di voto e che, quindi, si può prenotare, in via presuntiva, un importo di euro 150.000,00, considerando l'aumentato costo delle spese di trasporto, per la analoga spesa relativa alle elezioni provinciali 2023;
- visto, inoltre, il regolamento d'attuazione dell'articolo 76 della legge regionale n. 7 del 1983, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 aprile 1988, n. 8/L;

- visto il Testo unico in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) di approvare, ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14, i criteri e modalità per la determinazione e la concessione dei sussidi agli elettori residenti all'estero che rientrano per votare in occasione delle elezioni provinciali, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, dalla data di adozione della presente deliberazione, cessa di trovare applicazione la deliberazione n. 709 di data 27 aprile 2018;
- 3) di prenotare, in via presuntiva, l'importo di euro 150.000,00 a titolo di spese per il rimborso del sussidio agli elettori rimpatriati per l'esercizio del diritto di voto, sul capitolo 906020 dell'esercizio finanziario 2023 tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- 4) di demandare a successivo provvedimento del Servizio Elettorale, anticorruzione e controlli, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti punti, l'assunzione dell'impegno di spesa riferito ai suddetti sussidi relativo alle elezioni provinciali 2023 sul capitolo 906020 dell'esercizio finanziario 2023 tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- 5) di dare atto che, per le spese derivanti dal presente provvedimento, non è necessario acquisire il Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, come modificato con il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 criteri e modalità per la concessione dei sussidi agli elettori residenti all'estero rientrati per votare alle elezioni provinciali

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

CRITERI E MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE E LA CONCESSIONE DEI SUSSIDI AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO CHE RIENTRINO PER VOTARE ALLE ELEZIONI PROVINCIALI

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL SUSSIDIO.

Secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale 13 aprile 1988, n. 8/L, richiamato dall'articolo 2 della legge provinciale 21 novembre 2002, n. 14, hanno diritto di ottenere un sussidio i cittadini residenti all'estero per motivi di lavoro, iscritti nelle liste elettorali dei comuni per l'elezione del Presidente e del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, che ricadano in una delle seguenti categorie:

- a) lavoratori dipendenti, autonomi o che svolgono un'attività libero-professionale, secondo la legislazione del paese di residenza all'estero;
- b) pensionati con pensione maturata, almeno parzialmente, con attività lavorativa svolta all'estero;
- c) coniugi e figli a carico dei cittadini di cui alle precedenti lettere.

Gli elettori indicati alle lettere a), b) e c) devono essere rimpatriati per esercitare il diritto di voto in occasione delle elezioni del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia di Trento.

Sono considerati rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo per le elezioni provinciali i cittadini che siano rientrati successivamente al trentesimo giorno antecedente quello della votazione e siano espatriati non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della votazione. L'effettiva permanenza in provincia non deve superare complessivamente **trenta giorni**, per i cittadini provenienti da paesi europei e **sessanta giorni** per quelli provenienti da paesi extra-europei.

Qualora i termini di permanenza non risultino dalla documentazione di viaggio, l'elettore - all'atto della riscossione del sussidio - deve dichiarare l'effettiva durata del soggiorno in territorio provinciale ai sensi delle norme in materia di documentazione amministrativa contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (utilizzando l'allegato fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

2. ENTITA' DEL SUSSIDIO.

Secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge provinciale n. 14 del 2002, agli elettori residenti all'estero è concesso un sussidio a titolo assistenziale pari a:

- a) Euro 77,46 se provenienti da Austria (limitatamente a Tirolo e Vorarlberg), Liechtenstein, Svizzera;
- b) Euro 103,29 se provenienti da Austria (escluso Tirolo e Vorarlberg) e Germania (limitatamente a Baviera e Baden-Württemberg);
- c) Euro 154,93 se provenienti da altri Paesi dell'area europea, compresa la Germania (esclusi Baviera e Baden-Württemberg), ad eccezione di Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia;
- d) Euro 206,58 se provenienti da Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia;
- e) 50 per cento delle spese di viaggio in nave, treno ed aereo se provenienti da Paesi extraeuropei.

Gli elettori residenti all'estero in Paese europeo, purché residenti in località che distino almeno 500 chilometri da Trento, possono chiedere, in alternativa ai rimborsi indicati alle lettere da a) a d), un rimborso del 50 per cento delle spese di viaggio in aereo.

Gli elettori residenti all'estero in Paese europeo in località che distino almeno 500 chilometri da Trento e che optino per il rimborso del 50 per cento delle spese di viaggio in aereo, nonché gli elettori provenienti da Paesi extraeuropei, hanno titolo al rimborso del costo del viaggio, nella misura indicata, se è documentato che il titolo di viaggio è riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo, o comunque alla classe economica, potendo, il competente ufficio comunale, esigere il rilascio di apposita dichiarazione sostitutiva attestante l'utilizzo della classe economica nel caso in cui tale circostanza non emergesse con sufficiente chiarezza dalla documentazione di viaggio esibita dall'elettore.

3. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO

Per la corresponsione del sussidio la Provincia si avvale del servizio di economato dei comuni, al quale gli interessati potranno rivolgersi esclusivamente il giorno stesso della votazione o nei due giorni seguenti.

La qualità di residente all'estero per motivi di lavoro dovrà essere accertata dall'anagrafe o, qualora ivi non risultasse, sarà dichiarata dall'interessato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del predetto D.P.R. n. 445 del 2000.

Al fine di ottenere il rimborso alternativo delle spese di viaggio aereo, l'elettore deve inoltre dichiarare, ai sensi dei citati articoli del D.P.R. n. 445 del 2000, di risiedere all'estero in paese europeo in località distante più di 500 chilometri da Trento.

I sussidi saranno erogati, anche in deroga ai limiti previsti dai regolamenti comunali sul servizio di economato, direttamente all'interessato, il quale ne rilascerà ricevuta, su presentazione:

- del documento di ammissione al voto, munito del bollo dell'ufficio elettorale di sezione presso il quale è stato espresso il voto, per tutti gli elettori residenti all'estero;
- del biglietto o titolo di viaggio, per gli elettori provenienti da paesi extra-europei nonché per quelli provenienti da paesi europei, residenti in località distanti almeno 500 chilometri da Trento e che optino per il rimborso delle spese di aereo.

Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 sono allegate alla ricevuta rilasciata al comune dagli interessati.

4. RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE ANTICIPATE.

Le somme anticipate dai Comuni saranno rimborsate dalla Provincia sulla base del rendiconto completo delle ricevute rilasciate ai Comuni medesimi dagli interessati. Il predetto rendiconto deve essere trasmesso alla Provincia entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di svolgimento della consultazione elettorale.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il
_____ residente in _____ ed iscritto/a nelle liste elettorali del
Comune di _____ ;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti, richiamate
dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

ai fini del riconoscimento del diritto a percepire il sussidio previsto dalla normativa provinciale per
gli elettori che rimpatriano per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione delle elezioni del
Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Trento e in base alle disposizioni impartite
con deliberazione della Giunta provinciale n.....di data,

D I C H I A R A

di risiedere all'estero per motivi di lavoro e di rientrare in una delle seguenti categorie:

- lavoratore/trice dipendente, autonomo/a o che svolge un'attività libero-professionale, secondo
la legislazione del paese di residenza all'estero;
- pensionato/a con pensione maturata, almeno parzialmente, con attività lavorativa svolta
all'estero;
- coniuge o figlio/a a carico dei cittadini di cui ai punti precedenti;

(eventuale)

che la documentazione di viaggio allegata alla richiesta di rimborso si riferisce alla classe
economica.

Lì _____

Allegato: documento di riconoscimento in corso di validità.